

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**RICORSO**

**Sezione di ROMA**

**PER**

**IL SIG. RICHARD STIRPE** [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Di Pofi ([REDACTED]), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale all'indirizzo pec **AVV.MARIACRISTINADIPOFI@PEC.GIUFFRE.IT**, come da Registri di Giustizia, (gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria potranno essere trasmessi al numero di fax: 0775961626 ovvero all'indirizzo pec indicati),

- RICORRENTE -

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM)**, in persona del Ministro *p.t.*;  
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (USR) PER IL LAZIO**, in persona del Direttore Generale *p.t.*;  
- l'**UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE (AT) DI FROSINONE**, in persona del Dirigente *p.t.*;  
tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, 12\_PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- RESISTENTI -

**E NEI CONFRONTI DI**

**SIG. LARENZA IVAN GIUSEPPE** ([REDACTED])

[REDACTED], quale beneficiario della commutazione del posto e dell'assegnazione della sede presso l'I.I.S. di Ceccano\_PEC [REDACTED]

- CONTROINTERESSATO -

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

- della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone prot. U.0003048.10.02.2026 del 10.02.2026, notificata in pari data, con cui l'Amministrazione ha palesato le ragioni della riduzione dei posti disponibili per la classe di concorso A041 presso l'I.I.S. "S. Pertini" di Alatri, individuandole nel Decreto ATP Frosinone n. 438 del 23.06.2025 di "commutazione del posto" (cfr. doc. 21);
- del Decreto ATP Frosinone n. 438 del 23.06.2025, con cui è stato disposto di assegnare uno dei posti disponibili per la c.d.c. A041 presso l'I.I.S. "S. Pertini" di Alatri a favore dell'I.I.S. di Ceccano per la stabilizzazione del docente Larenza Ivan Giuseppe, vincitore della precedente procedura concorsuale D.D.G. 2575/2023 (cfr. doc. 3), nella parte lesiva degli interessi del ricorrente;
- dell'Avviso dell'USR Lazio prot. n. 58852 dell'11.07.2025 e relativi allegati, nella parte in cui, per la provincia di Frosinone, c.d.c. A041, indica n. 2 posti disponibili presso l'I.I.S. "S. Pertini" di Alatri, anziché n. 3 (cfr. doc. 5);
- del provvedimento dell'USR Lazio del 16.07.2025, con cui al ricorrente è stata assegnata la provincia di Roma anziché quella di Frosinone, indicata come prima preferenza, nella parte lesiva degli interessi del ricorrente (cfr. doc. 6);
- del provvedimento dell'USR Lazio del 18.07.2025, con cui al ricorrente è stata assegnata la sede di servizio RMIS051001 – BRASCHI-QUARENGHI del comune di Subiaco (RM), nella parte lesiva degli interessi del ricorrente (cfr. doc. 7);
- del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal ricorrente presso la sede di Subiaco, in quanto atto consequenziale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorchè non conosciuto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la graduatoria finale del concorso D.D.G. n. 3059/2024 per la c.d.c. A041 (cfr. doc. 4),

nella parte in cui non ha consentito l'assegnazione del ricorrente alla sede di Alatri, e tutti gli atti relativi alla gestione delle procedure di mobilità e immissione in ruolo per l'a.s. 2025/2026 che hanno condotto alla illegittima contrazione dei posti disponibili.

**E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E DECLARATORIA**

- del diritto del ricorrente, Sig. Richard Stirpe, ad essere assegnato, in virtù della sua posizione in graduatoria (n. 26) e delle preferenze espresse, ad una delle tre cattedre originariamente vacanti e disponibili per la classe di concorso A041 presso l'I.I.S. "S. Pertini" di Alatri (FR);
- del conseguente diritto al trasferimento presso il predetto Istituto, con riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica a far data dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, come se l'assegnazione fosse avvenuta correttamente sin dall'origine;

**E PER LA CONDANNA**

dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti i provvedimenti necessari a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa, disponendo l'assegnazione del ricorrente presso l'I.I.S. "S. Pertini" di Alatri.

**FATTO**

Il Sig. Richard Stirpe ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024 per la copertura di posti per la classe di concorso A041 – Scienze e Tecnologie Informatiche nella regione Lazio (**doc. 1**).

In data 16.06.2025, l'Ufficio Scolastico Provinciale (ora Ambito Territoriale) di Frosinone pubblicava l'avviso relativo alle immissioni in ruolo per gli a.s. 2024/2025 e 2025/2026, dal cui allegato si evinceva la disponibilità di n. 3 posti per la c.d.c. A041 presso l'I.I.S. "S. Pertini" di Alatri (**doc. 2**).

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE - SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO								
Cognome	Nome	Data di Nascita	Provincia di Nascita	Codice Fiscale	Scuola	Tipologia posto	Categoria di Contratto	Tipologia Servizio
MASTROIANI	SARA					A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ON PARR	N02 - SUPPLENZA ANNUALE
LARENZA	IVAN GIUSEPPE					A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ON PARR	N02 - SUPPLENZA ANNUALE
SEDI DISPONIBILI								
CODICE SCUOLA	DENOMINAZIONE SCUOLA	CODICE CLASSE DI CONCORSO	DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO	CODICE TIPO POSTO	DENOMINAZIONE TIPO POSTO	TIPO SCUOLA	DENOMINAZIONE COMUNE	DISPONIBILITÀ CATTEDRE INTERNE
FRE00300R	I.I.S. "S. PERTINI" ALATRI	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	NN	NORMALE	NORMALE	ALATRI	3
PRB0320R	L. LEONARDO DA VINCI	A041	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	NN	NORMALE	NORMALE	SORA	1

Successivamente, in data 23.06.2025, veniva pubblicato il Decreto n. 438 (**doc. 3**), con il quale l'Amministrazione procedeva all'assegnazione delle sedi per i docenti

vincitori della precedente procedura concorsuale (D.D.G. 2575/2023) interessati da contrazioni di organico.

Tale atto, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza alla data della sua pubblicazione, si palesava tuttavia del tutto inidoneo a far comprendere la successiva riduzione dei posti - di cui si dirà *infra* - presso l'I.I.S. di Alatri.

Ed invero, dal decreto si evinceva unicamente che alla docente Mastroianni Sara veniva assegnata la sede dell' "I.I.S. Da Vinci" di Sora e al docente Larenza Ivan Giuseppe veniva assegnata la sede "I.I.S. CECCANO", sede presso la quale il medesimo era già in servizio, con una nomina che appariva meramente confermativa e formale, volta a definire la procedura di convocazione senza apportare modifiche sostanziali all'assetto dei posti.

Risultava pertanto incomprensibile, e solo successivamente è stato svelato - come si vedrà nel proseguo del presente ricorso - che tale operazione fosse in realtà sottesa alla “commutazione” di un posto appartenente a un'altra istituzione scolastica (Alatri) e a un'altra procedura concorsuale.

All'esito di tali operazioni, **almeno in apparenza**, i 3 posti originariamente previsti per l'I.I.S. "S. Pertini" di Alatri non venivano in alcun modo interessati da tali assegnazioni, rimanendo pertanto integralmente disponibili per le nomine relative al concorso del ricorrente.

All'esito delle prove concorsuali, il ricorrente si collocava in posizione n. 26 della graduatoria di merito regionale, approvata in data 09.07.2025, con un punteggio totale di 185,75 (**doc. 4**).

In data 11.07.2025, con avviso prot. n. 58852, l'USR Lazio pubblicava l'elenco dei posti vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2025/2026. Con enorme sorpresa, il ricorrente apprendeva che **i posti per la c.d.c. A041 presso l'I.I.S. “S. Pertini” di Alatri erano stati ridotti da 3 a 2, senza alcuna motivazione o atto di rettifica (doc. 5).**

Tale illegittima e immotivata riduzione ha prodotto un effetto diretto e pregiudizievole per il Sig. Stirpe: avendo egli indicato la provincia di Frosinone come prima preferenza, la contrazione dei posti disponibili gli ha precluso l'assegnazione in tale provincia.

Di conseguenza, in data 16.07.2025, gli veniva assegnata la seconda preferenza (provincia di Roma) e, in data 18.07.2025, la sede di servizio presso l'I.I.S. Braschi-Quarenghi di Subiaco (RM), con evidenti e gravi disagi personali e familiari (**doc. 6; doc. 7**).

A fronte di tale palese anomalia, il ricorrente ha intrapreso un lungo e defatigante percorso volto a ottenere chiarimenti dall'Amministrazione, percorso caratterizzato da inerzia, risposte evasive e un'ostinata mancanza di trasparenza:

In data 14.07.2025 e 18.07.2025, inviava le prime istanze di accesso agli atti per comprendere le ragioni della riduzione del posto (**doc. 8; doc. 9**).

A fronte del silenzio, si vedeva costretto a adire questo Ecc.mo Tribunale con ricorso avverso il silenzio-diniego (R.G. 10272/2025), che si concludeva con una sentenza che, pur prendendo atto di una parziale produzione documentale, rilevava la mancata ostensione di un riscontro chiaro sulle cause della riduzione dei posti (**doc. 10**).

Nonostante le reiterate richieste (**doc. 11**) e l'intervento della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi (**doc. 12**), l'Amministrazione ha continuato a fornire riscontri parziali e insufficienti (**doc. 13** riscontro a istanza di accesso del 7.11.2025 ma manca istanza del 7.11.2025; **doc. 14; doc. 15; doc. 16**), omettendo di esibire l'atto chiave della procedura.

Pertanto, con PEC del 21.12.2025, il ricorrente - rilevata l'inidoneità dei tre precedenti riscontri a chiarire i fatti - ha ribadito la richiesta di conoscere le ragioni della discrepanza numerica riscontrata: nello specifico, come i 3 posti inizialmente previsti presso l'I.I.S. 'Pertini' di Alatri (D.D.G. n. 3059 del 10.12.2024) fossero stati ridotti a 2 in sede di assegnazione (**doc. 17**).

Il ricorrente ha altresì presentato un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio, denunciando la grave inerzia e la potenziale configurazione di un danno erariale (**doc. 18; doc. 19; doc. 20**).

**Solo in data 10 febbraio 2026**, (ossia dopo ben sette mesi dall'istanza del 14 luglio 2025) con nota prot. U.0003048.10-02-2026 dell'AT di Frosinone (**doc. 21**), il ricorrente è finalmente venuto a conoscenza della reale (e illegittima) motivazione della vicenda: **con Decreto ATP Frosinone n. 438 del 23.06.2025, l'Amministrazione aveva disposto la "commutazione" di uno dei posti di Alatri, destinandolo all'I.I.S. di Ceccano per "consentire la stabilizzazione del docente Larenza Ivan Giuseppe, vincitore della procedura concorsuale D.D.G. 2575/2023"**.

La conoscenza di tale aberrante motivazione, consente oggi al ricorrente di impugnare l'intera sequela di provvedimenti lesivi, nel pieno rispetto dei termini processuali che decorrono, per consolidata giurisprudenza, dal momento della piena conoscenza degli atti e delle loro ragioni.

Con PEC del 13 febbraio 2026, il ricorrente ha chiesto chiarimenti in merito alla posizione del docente Larenza Ivan Giovanni, vincitore del concorso D.D.G. 2575/2023 e assegnato all'IIS di Ceccano per l'anno scolastico 2024/2025, domandando le ragioni della successiva commutazione di un posto presso l'IIS "S. Pertini" di Alatri (FR), relativo al bando D.D.G. 3059/2024, per far posto a un vincitore del precedente concorso. Ha inoltre richiesto di sapere da chi sia stato occupato il posto ricoperto dal docente Larenza nell'anno 2024/2025 e con quali requisiti. Ad oggi, tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

Gli atti impugnati e indicati in epigrafe sono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **IN VIA PRELIMINARE:**

#### **1. SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO**

In via preliminare si rileva la piena tempestività del presente gravame.

È pur vero che il ricorrente ha avuto notizia del Decreto ATP Frosinone n. 438 sin dalla sua pubblicazione in data 23.06.2025. **Tuttavia, come esposto in fatto, il contenuto di tale atto era tutt'altro che esplicito e immediatamente lesivo. Esso si limitava a disporre l'assegnazione del controinteressato presso la medesima sede in cui già prestava servizio (Ceccano), senza alcun riferimento alla contrazione dei posti presso l'istituto di Alatri né alle modalità con cui tale contrazione sarebbe avvenuta.**

L'atto appariva, pertanto, come una mera formalità interna all'amministrazione, inidonea a far sorgere l'interesse e l'onere di un'immediata impugnazione.

La lesione si è concretizzata solo con la successiva riduzione dei posti disponibili (avviso dell'11.07.2025), ma la sua reale e illegittima motivazione, riconducibile proprio a una lettura occulta e sviata del decreto del 23.06.2025, **è stata colpevolmente celata dall'Amministrazione e svelata solo con la nota del 10.02.2026 (cfr. doc. 21).**

Come statuito dalla giurisprudenza amministrativa, il termine per l'impugnazione decorre non dalla mera conoscenza del provvedimento finale, ma dal momento in cui l'interessato acquisisce piena contezza della sua lesività e delle ragioni che lo sorreggono, potendo così dispiegare compiutamente le proprie difese.

L'ostinato silenzio e le risposte elusive delle Amministrazioni intime, documentate in atti, hanno impedito l'esercizio del diritto di difesa, rendendo la data del 10.02.2026 il *dies a quo* per la proposizione del presente ricorso.

**NEL MERITO:**

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO (D.D.G. N. 3059/2024). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO COMPETITORUM*, TRASPARENZA, AFFIDAMENTO E CERTEZZA DEL DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ MANIFESTA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

La procedura concorsuale è governata dalla *lex specialis* costituita dal bando (D.D.G. n. 3059/2024), che ha determinato il contingente di posti a livello regionale per la classe di concorso A041 (cfr. doc. 1). In fase di attuazione di detta procedura, l'Amministrazione, con l'avviso dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone del 16.06.2025, ha dichiarato

alla Provincia interessata la disponibilità specifica di 3 cattedre di diritto presso l'I.I.S. "S. Pertini" di Alatri (cfr. doc. 2).

La comunicazione era di carattere generale e non rivolta ai vincitori di concorso. I vincitori di concorso a loro volta, alla luce dell'organico annuale, sottratte le scelte dei perdenti posto, riescono a stabilire quanti e quali rimangono a disposizione.

Tale atto, individuando i posti disponibili per la scelta, ha generato un legittimo affidamento nei concorrenti sulla consistenza e localizzazione delle posizioni offerte.

La successiva sottrazione di uno di tali posti, avvenuta in modalità non coerenti con il bando in questione e per finalità estranee alla procedura concorsuale in oggetto (la stabilizzazione di un vincitore di un precedente concorso) costituisce una violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento e del legittimo affidamento sorto in capo ai candidati del concorso D.D.G. n. 3059/2024, oltre a rappresentare una palese violazione della separazione tra le diverse procedure concorsuali.

L'Amministrazione, infatti, con un'operazione tanto arbitraria quanto occulta, ha sottratto un posto da tale contingente per destinarlo a finalità del tutto estranee alla procedura concorsuale in oggetto, ovvero la "stabilizzazione" di un docente vincitore di un concorso precedente (D.D.G. 2575/2023). Tale operazione è radicalmente illegittima per i seguenti plurimi profili.

#### 2.1. VIOLAZIONE DELLA SEPARAZIONE TRA PROCEDURE CONCORSUALI.

Ogni concorso dà origine a una graduatoria di merito destinata a coprire i posti specificamente messi a bando per quella procedura. È inammissibile che l'Amministrazione gestisca in maniera poco chiara e trasparente un contingente di posti di un concorso per risolvere problematiche organizzative e/o soddisfare pretese relative a un concorso diverso e precedente.

Tale inammissibile commistione è stata peraltro perpetrata attraverso un atto, il Decreto n. 438/2025, che all'apparenza si limitava a confermare il controinteressato sulla sede di Ceccano, celando l'illegittima sottrazione di un posto dal contingente del concorso a cui partecipava il ricorrente.



Ciò determina un'inaccettabile commistione tra procedure, graduatorie e contingenti che devono rimanere distinti e non fungibili, a pena di violare la *par condicio* e la certezza delle regole. La giurisprudenza è costante nell'affermare che il concorso pubblico è la forma ordinaria di reclutamento e le sue regole non possono essere derogate se non da una norma di legge espressa. (Sent. Cons. Stato, Sez. VII, 20 maggio 2022, n. 4021 del 2022; sent. Consiglio di Stato, Sez. VII, 20 maggio 2022, n. 4011; sent. Cons. Stato, Sez. VII, 19 maggio 2022, n. 3986).

## 2.2. ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.

La motivazione addotta nella nota del 10.02.2026 è palesemente illogica. Il docente Larenza, vincitore del concorso PNRR 1 (D.D.G. 2575/2023), aveva già ottenuto un'assegnazione di sede per l'a.s. 2024/2025. Se per l'a.s. 2025/2026 si sono verificate "contrazioni di organico" che hanno messo a rischio la sua stabilizzazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto gestire tale criticità con gli strumenti propri dell'organizzazione degli organici (es. mobilità, assegnazioni provvisorie, gestione dei soprannumerari), senza intaccare i diritti dei vincitori di un concorso successivo.

L'illogicità è resa ancor più manifesta dalla circostanza che l'operazione di "commutazione" non è stata nemmeno esplicitata nel Decreto n. 438/2025, il quale si è limitato a formalizzare una nomina del docente Larenza sulla stessa sede di Ceccano ove era già in servizio, lasciando intendere una continuità di servizio e non già una complessa e illegittima operazione di trasferimento di un posto da un'altra scuola e da un altro concorso.

L'operato dell'Amministrazione si configura come uno sviamento di potere, avendo utilizzato la discrezionalità organizzativa per un fine improprio: sanare una propria criticità gestionale a discapito dei legittimi aspiranti di un'altra procedura.

## 2.3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Le ragioni della riduzione dei posti presso l'Istituto di Alatri sono state svelate solo dopo un anno di richieste, un ricorso al TAR e un esposto alla Corte dei Conti.

Gli atti di assegnazione sede e di riduzione dei posti sono del tutto privi di motivazione in ordine alla scomparsa del terzo posto ad Alatri.

Tale *modus operandi* è l'antitesi del principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost.

**3. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 399 E 400 DEL D.LGS. 297/1994 E DELLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MERITO E DEL CORRETTO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI.**

Il sistema di reclutamento del personale docente si fonda su un ordine preciso di utilizzo delle graduatorie (graduatorie di merito concorsuali e graduatorie ad esaurimento), ciascuna per il contingente di posti ad essa assegnato. L'Amministrazione *"ha sovvertito"* tale ordine, creando una sorta di "priorità" *extra ordinem* a favore di un candidato di una graduatoria precedente su un posto non appartenente al contingente di quel concorso.

La nota del 10.02.2026 afferma che il docente Larenza aveva *"priorità rispetto ai candidati di procedure concorsuali successive"*. Tale affermazione è giuridicamente infondata. La priorità nella scelta della sede spetta ai candidati meglio posizionati all'interno della medesima graduatoria di merito, per i posti messi a concorso in quella procedura.

Non esiste alcuna norma che consenta a un vincitore di un concorso precedente di "scavalcare" i vincitori di un concorso successivo per accaparrarsi un posto messo a disposizione per questi ultimi. L'operato dell'Amministrazione, preferendo un candidato esterno alla procedura per un posto messo a concorso, si rivela irragionevole e in contrasto con il principio di buon andamento e meritocrazia.

L'Amministrazione ha quindi travisato i presupposti di fatto e di diritto, ritenendo di poter disporre liberamente dei posti messi a concorso come se fossero una massa indistinta, mentre essi sono vincolati alla procedura per cui sono stati autorizzati. La decisione di sottrarre il posto al concorso del ricorrente per "stabilizzare" un altro docente costituisce una palese violazione delle regole sullo scorrimento delle graduatorie e sul reclutamento, che imponevano di assegnare quel posto al primo candidato

utilmente collocato nella graduatoria del D.D.G. 3059/2024 che lo avesse scelto, ovvero il Sig. Stirpe.

### **ISTANZA CAUTELARE**

La sussistenza del *fumus boni iuris* si evince dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, esso si concretizza nel pregiudizio grave, immediato e irreparabile subito dal ricorrente, costretto a prestare servizio in una sede (Subiaco) estremamente distante dalla propria residenza e dal proprio nucleo di affetti familiari (Alatri), con conseguenti e notevoli aggravi economici, personali e organizzativi.

A rigore, dal 25.08.2025, il ricorrente beneficia altresì della L.104 /1992 in virtù di grave patologia di parente entro il grado stabilito per legge pertanto la mancata assegnazione oggi presso la sede più vicina alla residenza del predetto, suo precipuo diritto come chiaramente si evince per quanto innanzi argomentato, esposto e dedotto, costituisce grave pregiudizio in capo al medesimo in ordine alle condizioni familiari relative della patologia della zia materna, di cui lo stesso deve oggi necessariamente occuparsi. (all. 23).

Tale pregiudizio non sarebbe ristorabile per equivalente al termine del giudizio di merito, in quanto incide quotidianamente sulla qualità della vita e sulla sfera personale e professionale del Sig. Stirpe. La sospensione degli atti impugnati è l'unico strumento per evitare la protrazione di tale danno in attesa della decisione di merito.

### **P.Q.M.**

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

in via cautelare:

sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati per i gravi e irreparabili danni che ne derivano al ricorrente;

nel merito:

- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti impugnati, nella parte lesiva degli interessi del ricorrente, in particolare il Decreto ATP Frosinone n. 438 del 23.06.2025, l'avviso USR Lazio prot. n. 58852 dell'11.07.2025 nella parte di interesse, e i conseguenti atti di assegnazione provinciale e di sede al ricorrente;
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. Richard Stirpe ad essere assegnato presso l'I.I.S. "S. Per- tini" di Alatri (FR) per la classe di concorso A041;
- per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di adottare ogni atto necessario per disporre il trasferimento del ricorrente presso la predetta sede di Alatri, riconoscendo l'intera anzianità di servizio giuridica ed economica a far data dal 1° settembre 2025;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Si depositano i documenti numerati nel ricorso.

Ai fini del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato ammonta a Euro 325,00.

Con osservanza.

Frosinone, 30 marzo 2026

Avv. Maria Cristina Di Pofi